



Comune di Cerano
Provincia di Novara

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALLA
PERSONA ED ALLA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI DEBOLEZZA
SOCIALE**

ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è diretto ad individuare le modalità e le tipologie degli interventi di sostegno e della concessione dei benefici o prestazioni sociali agevolate nonché ad individuare le condizioni di accesso in quanto non destinate alle generalità dei soggetti o comunque collegate, nella misura e nel costo, alla situazione economica dei richiedenti.

2. Il presente regolamento adotta le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998 n° 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della normativa attuativa, in particolare per quanto attiene a:

- ⇒ Definizione di nucleo familiare;
- ⇒ Criteri di calcolo della situazione equivalente;
- ⇒ Indicatore della situazione reddituale e patrimoniale;
- ⇒ Scala di equivalenza;
- ⇒ Dichiarazione sostitutiva unica.

cui fa espresso e specifico rimando.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi dalle Leggi dello Stato, della Regione Piemonte, dello Statuto Comunale e nell'ambito delle politiche sociali, il Comune di Cerano ritiene necessario regolamentare l'assistenza economica intesa come strumento di sostegno a garanzia del soddisfacimento dei livelli minimi di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare i momentanei stati di difficoltà.

3. Gli interventi di sostegno alla persona sono rivolti ad assicurare i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto delle esigenze dell'individuo, delle proprie convinzioni e della propria dignità senza discriminazioni di sesso, religione, cultura, orientamento politico.

4. I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

5. Nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio comunale, i contributi economici di tipo ordinario e straordinario sono rivolti:

- in via primaria nei confronti di coloro che si trovano in situazione di disagio e debolezza sociale accertati dai Servizi Sociali, con particolare riferimento a: minori portatori di handicap o grave invalidità accertata, anziani soli e non autosufficienti, famiglie o persone inserite in programmi di recupero e reinserimento sociale;
- in via secondaria nei confronti di coloro che si trovano in una situazione di bisogno, con ciò riferentesi a: nuclei o persone in difficoltà economica purché privi del sostegno di parenti e/o di coloro che sono tenuti al mantenimento, così come disposto dal Codice Civile o che tale sostegno sia dimostrato, dopo opportuno tentativo di coinvolgimento, essere insufficiente o inesistente.

Gli interventi sono quindi finalizzati alla promozione dell'autosufficienza personale e del nucleo familiare e ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART. 2 - SOGGETTI ASSISTIBILI

1. Fatte salve eventuali leggi speciali, possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinate dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Cerano da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, che versino in condizioni di bisogno e/o rischio sociale e che rientrano nelle condizioni di cui al successivo Art. 4.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano alle seguenti prestazioni sociali:

- ⇒ assistenza economica al nucleo o alla persona in forma di fondo utenze per fornitura elettrica e/o gas da riscaldamento per l'abitazione principale nella quale il nucleo risiede stabilmente, residualmente o per particolari motivati casi, direttamente in forma di sussidio ;

- ⇒ esenzione totale o parziale di rette di iscrizione ai servizi comunali (Asilo Nido, mensa scolastica, trasporti scolastici, pre e post scuola, centri estivi e altri servizi assimilabili);
- ⇒ Servizi di trasporto effettuati dal C.I.S.A. per anziani e portatori di handicap;
- ⇒ Integrazioni alle rette di ricovero o dei servizi resi dal C.I.S.A. presso le strutture per anziani o i centri di riabilitazione, socializzazione;
- ⇒ Interventi economici nei confronti di persone non autosufficienti e in stato di abbandono, privi di redditi o con redditi non sufficienti a far fronte alla pagamento di rette di ricovero presso strutture convenzionate con l'A.S.L. o per servizi domiciliari e infermieristici.

ART. 4 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ AGLI ASSEGNI COMUNALI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

1. Possono essere prese in esame richieste di sostegno economico, di nuclei il cui valore dell'ISEE standard non sia superiore ad € 7.500,00-
2. Per i **nuclei in convivenza anagrafica**, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 23/1989, e limitatamente a coloro che risiedono stabilmente presso una delle strutture RA - RSA o RA - RAF dell'ambito territoriale del CISA Ovest Ticino, ovvero in una struttura al di fuori di questo ambito territoriale purché convenzionate con l'A.S.L., purché in assenza di disponibilità nell'ambito territoriale suddetto, l'ISEE standard calcolato secondo le disposizioni richiamate all'art. 1 comma 2 e seguenti del presente regolamento, viene abbattuta di un valore pari al 30% della retta di ricovero.
3. Per i nuclei familiari al cui interno è presente un **portatore di handicap certificato** a norma della vigente legge in materia, e limitatamente a coloro per i quali viene richiesto il sostegno, l'ISEE standard, calcolato secondo le disposizioni richiamate all'art. 1 comma 2 e seguenti del presente regolamento, viene abbattuto di una percentuale pari al 60%. Per questa tipologia di intervento il calcolo del limite massimo del contributo economico di cui al successivo Art. 5 comma 2, è da intendersi riferito ad ogni singolo portatore di handicap.
4. Per i **residenti in condizioni di non autosufficienza accertata e in stato di abbandono** si può prescindere dai limiti di cui all'art. 5 punto 2, in attesa della nomina di un tutore, che può essere sollecitata direttamente dall'Ente.

ART. 5 – MODALITA' E TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI

1. Di norma non sono ammesse più forme di sostegno contemporanee in quanto, per un principio di buona gestione, il caso deve essere trattato unitariamente, deve essere individuato un obiettivo da perseguire in coerenza con quanto suggerito dall'Assistente Sociale e quindi scegliere quale si ritiene essere il più opportuno. Una diversa forma di intervento, con una stratificazione di contributi, dovrà essere adeguatamente motivata.

Gli interventi non devono essere ispirati ad un puro e semplice assistenzialismo ma indirizzati a sostenere efficacemente il nucleo, pertanto possono essere limitati nel tempo se la difficoltà si presenta come caratterizzata da un deficit di natura puramente economico-finanziaria..

2. Gli interventi sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

2.1 **Ordinari** - A favore di nuclei o persone che presentano forti problematiche psicologiche, familiari, relazionali, sociali o il cui nucleo presenta gravi sintomi di destrutturazioni e carenze nei rapporti familiari, personali, sociali o con grave deficit strutturale del reddito familiare a causa dell'incapacità del nucleo o della persona di gestire la propria esistenza e quella dei propri familiari secondo le più elementari regole del buon padre di famiglia. Sono erogati mensilmente e sono soggetti a verifica circa la sussistenza dello stato di bisogno, almeno ogni sei mesi. I sussidi ordinari, di norma, non possono essere superiori alla somma di:

- A) € 170,00 mensili per un valore dell'ISEE fino a € 2.500,00;
- B) € 130,00 mensili per un valore dell'ISEE compreso tra € 2.501,00 e fino a € 5.000,00;
- C) € 90,00 mensili per un valore dell'ISEE compreso tra € 5.001,00 e fino a € 7.500,00;

2.2 Per i cittadini che richiedono l'integrazione della retta o delle tariffe riferiti ai servizi erogati dal C.I.S.A. presso le strutture R.A.-R.S.A o R.A.- R.F.A. si dovrà tenere conto della differenza tra l'importo mensile del reddito netto del nucleo familiare percepito,

compresi gli assegni di natura assistenziale, ed il costo mensile del servizio, nonché dell'eventuale apporto dei parenti tenuti al sostegno.

2.3 Per le persone con età inferiore ad anni 65, in stato di abbandono ed in condizione di non autosufficienza ricoverate presso strutture socio sanitarie convenzionate con l'A.S.L. il sostegno potrà coprire la differenza tra la retta mensile ed il reddito percepito compresi gli assegni di qualsiasi altra natura, e la retta mensile, salvo l'intervento dei parenti tenuti agli alimenti. Nel caso in cui gli assistiti risultino proprietari di beni mobili o immobili il beneficiario, o il suo curatore, dovranno provvedere alla loro alienazione al fine di contribuire al pagamento delle suddette spese. Il Comune di riserva la possibilità di effettuare azioni di rivalsa qualora risultasse a posteriori uno stato di possidenza non denunciato al momento della richiesta di sostegno. Al compimento dei 65 anni il Comune cesserà ogni tipo di sostegno economico. Il contributo comunale potrà essere ridotto, o annullato, in presenza di persone tenute al mantenimento ai sensi degli articoli 433 e 441 del Codice Civile.

2.4 **Straordinari** – utilizzabili per sostenere il nucleo familiare ad affrontare una documentata, imprevista o imprevedibile, situazione di disagio, caratterizzata da urgenza, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla condizione economico - familiare e tale da costituire un disequilibrio del nucleo, nei seguenti casi:

- avvenuto sfratto esecutivo in presenza di minori, portatori di handicap, invalidi, ultrasessantacinquenni;
- necessità di effettuare una spesa sanitaria, socio sanitaria documentata, non finanziata dal S.S.N. o da altri Enti, necessaria per un componente il nucleo familiare;
- documentata ed accertata incapacità del nucleo familiare di produzione di reddito derivante da uno specifico evento.

Per questa tipologia di interventi si può prescindere dal requisito di cui all'art. 2 e dai limiti ISEE previsti nel presente regolamento.

2.5 **Esenzioni/riduzioni buono mensa scolastica**. La richiesta di esenzione deve essere presentata unitamente all'iscrizione al servizio, nel periodo stabilito dall'Amministrazione. Le domande presentate fuori termine non potranno essere prese in considerazione dall'Ufficio Scuola e verranno trasmesse all'Amministrazione comunale che potrà emanare un atto di indirizzo. L'esenzione o la riduzione dal pagamento del buono mensa scolastico per i bambini soggetti all'obbligo scolastico verrà assegnata come segue:

- A) Esenzione per un valore dell'ISEE fino a € 2.500,00;
- B) Riduzione al 50% per un valore dell'ISEE compreso tra € 2.501,00 e fino a € 5.000,00;
- C) Riduzione del 20% per un valore dell'ISEE compreso tra € 5.001,00 e fino a € 7.500,00;

A seconda della fascia di pertinenza l'Ufficio Scuola adoterà il provvedimento di ammissione e consegnerà i buoni entro dieci giorni lavorativi dalla data della protocollazione della domanda (termine ordinatorio). Nel caso di presentazione della domanda oltre il limite stabilito varrà, nel caso di accoglimento, la data dell'atto di indirizzo dell'Amministrazione. In caso di scadenza dell'ISEE durante l'anno scolastico, il richiedente dovrà presentare l'aggiornamento e potrà ottenere il proseguimento dell'esenzione o della riduzione in ragione della nuova collocazione. Per i bambini non soggetti all'obbligo scolastico l'Amministrazione comunale procederà ad una valutazione caso per caso, richiedendo una specifica relazione/proposta dell'Assistente Sociale. Per i nuclei che sono assegnatari di altri interventi di sostegno o che richiedono altri interventi di sostegno, si procederà come nel caso precedente.

Per particolari e documentati casi si potrà prescindere dai limite ISEE indicati. Tuttavia, solo in questi particolari casi, non possono essere assegnate esenzioni o riduzioni in presenza di un ISEE superiore ad € 15.000,00 (limite assoluto).

3. Non possono essere assegnati contributi economici ordinari o straordinari per coprire spese derivanti da:

- ratei di mutuo o per prestiti finanziari o personali;
- spese condominiali (ordinarie o straordinarie) dell'alloggio di abitazione o di altre proprietà e per altri beni immobili o mobili;
- traffico telefonico di qualunque natura (esclusi eventuali servizi salvavita);
- generiche non documentate;
- tasse e imposte di qualsiasi tipo;
- derivanti da liti, cause o risarcimenti di qualunque natura;
- per alimenti dovuti al coniuge, mantenimento dei figli ecc.

4. I contributi straordinari di regola sono erogati in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un frazionamento per un arco massimo di tre mesi, entro un periodo massimo di dodici mesi. Non è ammessa proroga.

I contributi ordinari e straordinari possono essere sospesi o annullati nel caso in cui venga accertato che il nucleo o la persona:

- percepisca, o abbia percepito, un identico sostegno da parte di altri enti pubblici o privati;
- ritorni in possesso di nuove fonti di reddito;

- abbia percepito, o percepisca, entrate straordinarie (quali risarcimenti, indennità, eredità, lasciti, vincite)

In tali casi potrà essere chiesto il rimborso al beneficiario secondo modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

5. Nel definire la prestazione assistenziale, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie affinché il beneficio sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di disagio economico. Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o scarsa affidabilità o impossibilità dei richiedenti, accertati dal Servizio Sociale, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dall'intestatario della scheda anagrafica familiare o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.

6. Non possono essere corrisposti contributi ai nuclei che:

- sono assegnatari in via gratuita di alloggi comunali salvo particolari e documentate circostanze che devono risultare da apposita relazione dell'Assistente Sociale;
- sono assegnatari di alloggi A.T.C. in situazione di morosità colpevole per la quale il Comune corrisponde all'A.T.C. stessa il rimborso secondo le norme della legge regionale in materia;
- un componente è proprietario, in quota parte di beni immobili, oltre la casa di proprietà adibita ad abitazione principale, non derivante da eredità;
- un componente è proprietario esclusivo di un secondo alloggio, anche derivante da eredità;
- sono intestatari o proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con cilindrata superiore a 1.200 c.c (a benzina) o 1.400 c.c (a diesel), salvo per i nuclei con portatori di handicap o invalidi civili certificati;

ART. 6 - PROCEDURA

1. I richiedenti che intendono usufruire delle prestazioni sociali previste dal presente Regolamento devono presentare domanda presso gli Uffici Comunali, utilizzando apposita domanda predisposta dagli uffici ed allegano l'attestazione ISEE in possesso.

La domanda dovrà essere protocollata ed il procedimento amministrativo dovrà essere completato entro un termine ordinario di 20 giorni lavorativi dalla data di protocollazione, fatte salve interruzioni d'ufficio, in caso di incompletezza, contraddittorietà, errori, rettifiche o per supplemento di istruttoria richiesti dal Responsabile del servizio o dalla Giunta comunale. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione agli atti dei documenti, dichiarazioni o relazioni richieste.

2. Ogni richiedente deve dichiarare la situazione economica, personale e familiare secondo quanto previsto dal presente regolamento nonché fornire le informazioni ed eventualmente la documentazione necessaria, nonché indicare, secondo quanto prescritto dal Codice Civile, i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento. L'Amministrazione comunale può richiedere la presentazione dell'attestazione ISEE al fine di verificare la situazione di povertà economica delle persone obbligate. Il rifiuto di comunicare i nominativi e la residenza delle persone obbligate o la presentazione dell'ISEE deve essere rilevata dagli operatori incaricati. In tal caso l'Amministrazione può richiedere una specifica relazione all'Assistente Sociale al fine di valutare l'ammissibilità della domanda di sostegno. Le informazioni ricevute saranno detenute esclusivamente per definire la situazione del caso, pesare e quantificare gli interventi ritenuti utili. Non sono soggette a comparazioni o trasmissione all'esterno, salvo per quanto attiene alle verifiche documentali e per le valutazioni da parte degli operatori del Consorzio per i Servizi Sociali ed Assistenziali dei Comuni dell'Ovest Ticino con sede in Romentino, per il tramite delle Assistenti Sociali, o degli operatori incaricati di trattare i dati. Le informazioni recepite rientrano nel novero dei dati sensibili, per i quali trova applicazione il Documento Programmatico per la Sicurezza operante nel Comune di Cerano, oltre che la normativa nazionale ed il Regolamento comunale sull'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

Il rifiuto di fornire i dati o le informazioni richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali, ed in genere ogni altra informazione purché congrua, pertinente, non eccedente gli scopi del procedimento, comporterà l'esclusione dai benefici comunali.

3. I richiedenti i contributi straordinari dovranno dimostrare le spese effettuate o il preventivo di spese da sostenere, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebitto, la dimostrazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

4. Gli Uffici Comunali effettueranno l'istruttoria della domanda acquisiranno l'eventuale relazione predisposta dall'Assistente Sociale, quindi trasmetteranno la pratica alla Giunta comunale, affinché adotti specifica deliberazione, sull'entità e sulle modalità del contributo. Per i casi connotati da indifferibile urgenza fatti rilevare dall'Assistente Sociale o dal Responsabile del Servizio si potrà procedere sulla scorta di una direttiva scritta da parte del Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali al Responsabile del Servizio, vistata dal Segretario Generale e comunicata nella prima Giunta comunale utile.

Dovrà essere richiesta per i casi nuovi, una esaustiva relazione socio familiare dell'Assistente Sociale che dovrà preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.

5. Non sono ammesse reiterazioni automatiche o duplicazioni di una medesima richieste, o per esigenze meramente economiche. In tali casi gli uffici provvederanno semplicemente a riunirle in un'unica pratica e non daranno corso a singoli procedimenti. Nel caso in cui il richiedente non sia soddisfatto del sostegno assegnato potrà presentare una propria memoria direttamente agli Organi di direzione politica che si esprimeranno in merito.

6. A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito negativo del procedimento e delle relative motivazioni.

7. Il cittadino può presentare richiesta di riesame della decisione adottata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'opposizione scritta dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame e dovrà essere indirizzata alla Giunta Comunale la quale riesaminerà la posizione dando una risposta entro i successivi 30 giorni.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MEDIANTE BANDI

1. La Giunta comunale può assegnare i contributi Ordinari dell'art 5 comma 2 con bandi rivolti a particolari categorie sociali relativamente a specifiche tipologie di sostegno. I bandi verranno approvati dalla Giunta comunale con deliberazione ed affidati per l'esecuzione al Servizio Affari generali. Dalla data di adozione della delibera non verranno accettate identiche domande di contributo. La Giunta comunale con l'atto di approvazione potrà predeterminare specifici requisiti di ammissione e derogare ai limiti ISEE del presente regolamento.

ART. 8 - CONTROLLI E RECUPERO DELL'INDEBITO

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, il Comune potrà effettuare controlli a campione che interesseranno i beneficiari degli interventi disciplinati dal presente Regolamento.

A tal fine si avvarrà, in fase di controllo dell'autocertificazione, delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione; potrà inoltre utilizzare l'Ufficio di Polizia Municipale, con visite dirette al domicilio del richiedente, e l'invio dei dati dichiarati alla Guardia di Finanza ove lo ritenesse necessario.

Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese.

L'interessato perderà il diritto alle prestazioni.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui alle finalità ed al trattamento dei dati con particolare riferimento alla sua situazione patrimoniale, reddituale, personale, familiare ecc. nella fase delle verifiche di cui all'art. 7 del presente regolamento, nonché ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione Piemonte, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, trova applicazione la normativa di fonte superiore.

Le norme del presente regolamento entreranno in vigore all'atto dell'integrazione dell'efficacia a norma dell'art. 4 comma 3 dello Statuto comunale, fatta eccezione per l'art. 5, comma 2.5, che entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2010.